



Associazione Volontari Ospedalieri
EMILIA ROMAGNA ODV

STATUTO

**della ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
REGIONALE EMILIA ROMAGNA ODV”**

approvato dalla Assemblea dei soci in data 28 settembre 2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

1. In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 recante “Codice del Terzo Settore” e ssmm, è costituita l’Associazione Volontari Ospedalieri Regionale Emilia Romagna ODV in sigla e in seguito denominata AVO Regionale Emilia Romagna ODV, Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.

2. L’AVO Regionale Emilia Romagna ODV ha sede legale presso CSV Emilia, in viale Trento Trieste 11, Reggio Emilia. L’Assemblea, senza necessità di modifiche statutarie, potrà deliberare il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio regionale. Il Consiglio Direttivo dell’AVO Regionale Emilia Romagna ODV potrà stabilire, con propria delibera, che la sede operativa sia ad un indirizzo diverso da quello sede legale.

3. L’AVO Regionale Emilia Romagna ODV aderisce alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (FEDERAVO) e utilizza il logo dell’AVO Regionale stabilito dalla stessa Federavo.

4. L’AVO Regionale Emilia Romagna ODV non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva e comunque principale attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere d), i), m), u) e w) come di seguito elencate e specificate:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale elencate al presente comma;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

5. La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2. Valori e principi

1. L’AVO Regionale Emilia Romagna ODV, ispirandosi ai valori del fondatore AVO prof. Erminio Longhini, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana come un tratto essenziale della propria identità; è apartitica; non confessionale; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura; esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’AVO Regionale, che incorpora le finalità, i principi e i valori dell’Associazione Volontari Ospedalieri ODV, in sigla e di seguito AVO, è il luogo di convergenza di tutte le AVO territoriali attive nella regione Emilia Romagna o in aggregazioni di regioni limitrofe.

Nella tutela delle identità e delle specificità delle singole associazioni, l’adesione all’AVO Regionale rappresenta l’impegno al rispetto di un patto di alleanza idealmente siglato fra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di realizzare l’unità d’intenti e favorire la costruzione di una rete di solidarietà e di sostegno reciproci, la trasmissione e lo scambio di esperienze, la valorizzazione delle risorse disponibili, attraverso la progettazione e la formazione comune. L’incondizionata e partecipativa adesione delle AVO territoriali all’AVO Regionale di riferimento e al patto comune idealmente sottoscritto è condizione essenziale per il pieno riconoscimento dei loro diritti e delle loro prerogative. Nell’appartenenza all’AVO Regionale, le AVO territoriali si riconoscono custodi del patrimonio comune dell’AVO costituito dai principi e valori fondanti, dal capitale umano, dal logo AVO.

Art. 3. Scopi, finalità e attività

L'AVO Regionale, per la conoscenza approfondita della realtà AVO sui territori di pertinenza, delle normative regionali dei contesti socio-sanitari, economici e culturali in cui le Associazioni aderenti operano, delle istanze e dei bisogni delle popolazioni residenti, rappresenta il primo e fondamentale interlocutore delle AVO territoriali nell'ambito della struttura complessa della Federavo. In funzione e in conseguenza di tale premessa l'AVO Regionale persegue i seguenti scopi e le seguenti finalità:

1. promuovere sul territorio di pertinenza l'azione diretta delle AVO territoriali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, degli anziani e di altri soggetti in condizione di fragilità, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico; il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali e in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute;
2. svolgere ampie funzioni di rappresentanza dei propri associati a livello regionale presso Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati. Coordinare l'attività delle AVO territoriali nel suo complesso, assicurando loro assistenza, consulenza, e ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali;
3. favorire la comunicazione, lo scambio di informazioni, la circolazione di conoscenze, di competenze e di esperienze fra le AVO territoriali, al fine di renderle patrimonio comune;
4. promuovere la formazione come momento essenziale della propria missione associativa;
5. promuovere iniziative di educazione alla salute, di informazione ai cittadini e per la diffusione della cultura della solidarietà;
6. incoraggiare e favorire la costituzione di nuove AVO territoriali nella regione supportandole, anche formalmente, e sino alla loro completa autonomia;
7. sostenere le AVO territoriali presenti nel territorio anche durante le fasi di accorpamento o scissione fra loro;
8. fungere da collegamento con la Federavo, secondo quanto previsto dallo Statuto Federavo.

Nello specifico:

- a) rappresentare le istanze delle AVO territoriali presso la Federavo e diffondere nel territorio regionale ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse dalla Federazione;
- b) partecipare a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati e informazioni allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;
- c) collaborare con il Consiglio Nazionale Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
- d) assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;
- e) assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle Associazioni territoriali, con conseguente facoltà di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche, consultazioni e acquisizioni di specifica documentazione;

- f) in relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, intervenire attivamente per la gestione delle controversie interne all'AVO Regionale, adottando attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure e i provvedimenti più opportuni al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di AVO territoriali e della stessa AVO Regionale, o tali da pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti territoriali, dallo Statuto regionale o dallo Statuto Federavo, nonché violazioni dei principi fondanti dell'AVO la cui entità sia tale da compromettere l'immagine e la reputazione dell'Associazione;
- g) fornire coordinamento e supporto alle AVO del territorio di riferimento, fornendo loro assistenza e consulenza sotto il profilo organizzativo e amministrativo, ed ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- h) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo, sia per gli enti associati che per la popolazione in generale, quali a mero titolo esemplificativo: dibattiti, seminari, workshop, corsi, laboratori in relazioni alle finalità istituzionali;
- i) promuovere ed organizzare progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di promuovere l'educazione all' "essere accanto" alle fragilità ad oggi esistenti;
- j) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti ed altre pubblicazioni anche in formato elettronico e a carattere multimediale al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione e/o degli Enti Associati;
- k) promuovere la cura, la ricerca e la formazione di nuovi volontari al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione e/o degli enti associati;
- l) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4. Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio di tali attività.

Art. 5. Gli aderenti e modalità di ammissione

1. Sono soci dell'AVO Regionale le Associazioni di Volontariato Ospedaliero ODV territoriali nonché le persone fisiche che alla data di approvazione del presente Statuto risultino essere iscritte nel registro dei soci dell'AVO Regionale e che, riconoscendo i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, dichiarino mediante atto di adesione formale la loro volontà di continuare a far parte dell'AVO Regionale.

2. Aderiscono all'AVO Regionale le AVO territoriali che siano legalmente costituite da almeno un anno, siano operative sul territorio, abbiano stipulato accordi o convenzioni per l'esercizio dell'attività di volontariato, osservino fedelmente le norme vigenti sul volontariato e sugli Enti del Terzo Settore.

3. Possono aderire all'AVO Regionale, su delibera del Consiglio Direttivo dell'AVO Regionale, volontari AVO che si siano distinti per il loro profilo morale, dotati di qualità umane, competenze formative, gestionali, amministrative o tecniche o di altra natura, tali da apportare valore aggiunto all'Associazione nel suo complesso.

Non potranno essere soci dell'AVO Regionale persone fisiche che nell'ambito dell'AVO territoriale abbiano subito provvedimenti disciplinari.

4. Sull'istanza di adesione presentata al Consiglio Direttivo dell'AVO Regionale tramite il Presidente dell'AVO territoriale o, se persona fisica, direttamente dall'interessato, delibera con provvedimento motivato lo stesso Consiglio Direttivo, che si riserva altresì ogni più ampio controllo in merito ai requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il rigetto dell'istanza deve essere motivato e comunicato a chi ha proposto la domanda il quale, nel termine di sessanta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Art. 6. Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'AVO Regionale hanno diritto di:

- a) eleggere, nominare e revocare liberamente e democraticamente gli Organi dell'Associazione;
- b) approvare lo Statuto nonché le sue modifiche ed i regolamenti;
- c) usufruire di tutti i servizi forniti dall'associazione;
- d) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- e) farsi promotori di iniziative e progetti;
- f) esaminare i libri sociali, secondo le modalità da concordare con il Consiglio Direttivo.

2. I soci dell'AVO Regionale sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni interne;
- b) versare la quota sociale annuale, nella misura e con le modalità approvate dall'Assemblea;
- c) collaborare direttamente e indirettamente, secondo le proprie possibilità, per la realizzazione degli obiettivi, piani e progetti comuni;
- d) partecipare alle iniziative, alle assemblee, ai progetti formativi comuni.

3. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. In caso di cessazione dalla qualità di associato, la quota o il contributo annuali versati sono intransmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. Con specifico regolamento, approvato dall'Assemblea, possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per l'adesione all'Associazione.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo illimitato ed è quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. Cessazione del rapporto associativo

I soci cessano di far parte dell'AVO Regionale per:

1. recesso: le AVO territoriali associate possono recedere liberamente dall'AVO Regionale con propria deliberazione assembleare, adottata con le maggioranze previste dal proprio Statuto; i soci persone fisiche possono recedere liberamente dall'AVO Regionale; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'AVO Regionale a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata A/R e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione;
2. decadenza: l'Assemblea può dichiarare decaduta l'AVO territoriale o la persona fisica associata che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e/o non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;
3. esclusione: l'esclusione di un socio non può avvenire che per gravi motivi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono "gravi motivi" di esclusione di un'AVO associata:

- a) ripetute, gravi violazioni dello Statuto;
- b) condotta tenuta dal Presidente o da membri del Consiglio Direttivo o da nuclei di volontari tale da pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, compromettere il buon nome dell'AVO e violare i principi su cui essa si fonda;
- c) attività svolta dall'AVO territoriale in contrasto con quelle previste dal presente Statuto e dallo Statuto della stessa AVO territoriale;
- d) mancata corresponsione, nonostante formale sollecito, della quota annuale entro il 30 aprile di ogni anno, salvo differenti disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Regionale. In caso di mancata corresponsione della quota associativa entro il 30 aprile, l'AVO Regionale Emilia Romagna ODV provvederà ad un sollecito formale indicante il termine ultimo per il pagamento. Qualora il pagamento non venga effettuato, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla data comunicata, il Consiglio Direttivo delibererà sull'esclusione della Associata";
- e) mancato puntuale adempimento, senza giustificato motivo, da parte dell'AVO territoriale degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'AVO Regionale o mancata partecipazione, anche per delega, per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.

Costituiscono "gravi motivi" di esclusione del socio persona fisica:

- a) mancata corresponsione, nonostante formale sollecito, della quota annuale entro il 30 aprile di ogni anno, salvo differenti disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Regionale. In caso di mancata corresponsione della quota associativa entro il 30 aprile, l'AVO Regionale Emilia Romagna ODV provvederà ad un sollecito formale indicante il termine ultimo per il pagamento. Qualora il pagamento non venga effettuato, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla data comunicata, il Consiglio Direttivo delibererà sull'esclusione del socio persona fisica;
- b) irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- c) mancata prestazione della propria attività secondo le direttive impartite;
- d) mancata partecipazione, anche per delega, per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci, senza giustificato motivo;
- e) gravi violazioni delle norme dello Statuto e del Regolamento;
- f) attività che in qualsiasi modo possano recare nocimento all'immagine e al prestigio dell'Associazione regionale nonché, attraverso un comportamento illecito, essere fonte di danno alla medesima;
- g) comportamenti dai quali si evince un disconoscimento dei principi e dei valori dell'AVO nel suo complesso o disinteresse nei confronti delle attività, anche formative, dell'Associazione.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea, previa istruttoria del Consiglio Direttivo e parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, ad eccezione dell'esclusione per mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti, su cui delibera il Consiglio Direttivo previa istruttoria e parere non vincolante del Collegio dei Probiviri.

In ogni caso, prima di procedere all'istruttoria, devono essere contestati, per iscritto, al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro un congruo termine. L'esclusione diventa operante alla data della Assemblea deliberante.

Art. 8. Rapporti con la Federavo in caso di decadenza ed esclusione di un'AVO territoriale federata

1. L'instaurazione del procedimento di decadenza o di esclusione nei confronti di un'AVO territoriale federata nonché le relative delibere intraprese dall'Assemblea dell'AVO Regionale devono essere comunicate e trasmesse al Consiglio Direttivo della Federavo affinché assuma i provvedimenti di propria competenza, previa verifica dei presupposti per l'adozione delle stesse.

2. Avverso la delibera di decadenza e di esclusione nonché della delibera di inibizione del logo e cancellazione dal registro delle associazioni federate è ammesso ricorso in appello davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri della Federavo, secondo quanto disposto dallo Statuto Federavo, salvo che la delibera sia stata adottata dall'AVO Regionale per:

- a) Mancata corresponsione della quota annuale nei termini previsti e nonostante un formale sollecito;
- b) Mancato puntuale adempimento senza giustificato motivo degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'AVO Regionale;
- c) Mancata partecipazione per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.

Art. 9. Scioglimento e devoluzione dei beni dell'AVO Regionale ODV

1. Qualora il numero di AVO territoriali associate all'AVO Regionale, indipendentemente dal numero di associati persone fisiche, sia inferiore a cinque e non sia possibile ricostituire la suddetta soglia minima di AVO territoriali presenti nel medesimo territorio o nei territori limitrofi, l'AVO Regionale dovrà rimettere la questione alla Federavo affinché prenda i provvedimenti che ritenga più opportuni.

2. Lo scioglimento dell'AVO Regionale per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

3. Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito, o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di Volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

TITOLO II – RISORSE E BILANCI

Art. 10. Le risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'AVO Regionale sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti e quote sociali annuali;
- b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) destinazione quote imposte (es. cinque per mille);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'AVO Regionale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11. Esercizio sociale

L'esercizio sociale finanziario dell'AVO Regionale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12. Progetto di bilancio preventivo e bilancio/rendiconto economico

Il bilancio preventivo, il bilancio/rendiconto economico, predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo, sono presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 13. Gestione e contabilità

1. Con regolamento approvato dall'Assemblea, possono essere determinate nel dettaglio le modalità per la tenuta della contabilità, per la gestione dei fondi, per la gestione e la conservazione del patrimonio, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese.

2. L'Associazione può compiere tutte le attività finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III – L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 14. Gli Organi

Sono organi dell'AVO Regionale:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'AVO Regionale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15. Cariche elettive, gratuità, incompatibilità

1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.
 2. Tutte le cariche elettive e gli incarichi sociali sono prestati a titolo personale, spontaneo e gratuito, con il solo rimborso dei costi sostenuti e documentati nello svolgimento di impegni relative alla carica.
 3. Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale intrattenuto con l'Associazione.
 4. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri che ricoprono incarichi in AVO territoriali sono tenuti ad astenersi dal voto laddove venga a configurarsi un conflitto di interessi, come, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, un rapporto professionale, anche indiretto, o associativo sia a livello personale, sia a livello di ente rappresentato. Nel caso di astensione di un Consigliere per conflitto d'interessi, sul relativo punto all'ordine del giorno, si procederà a decisione a scrutinio segreto.
 5. Il Presidente di AVO territoriale, finché dura il proprio mandato, non può ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri.
 6. L'associato persona fisica potrà ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del direttivo dell'AVO Regionale o di componente del Collegio dei Probiviri; tuttavia, finché dura il proprio incarico, non ha diritto di voto in Assemblea.
- Non si può fare parte di più di un organo sociale elettivo.

Art. 16. Elezione degli Organi sociali

1. Con Regolamento approvato dall'Assemblea e nel quadro delle indicazioni contenute nel presente Statuto, sono definite nel dettaglio le norme e le modalità per le elezioni degli Organi Sociali.
2. I Componenti del Consiglio Direttivo, all'interno del quale è nominato il Presidente dell'AVO Regionale, sono eletti tra i soci delle AVO territoriali associate o tra i soci persone fisiche dell'AVO Regionale Emilia Romagna, che propongano la propria candidatura.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto al punto 2, devono aver ricoperto incarichi statutariamente rilevanti in AVO Regionale o in AVO territoriale per almeno un anno. Al momento della candidatura devono altresì obbligatoriamente risultare iscritti come soci volontari in servizio attivo nell'AVO di appartenenza e aver svolto con profitto e regolarità servizio di volontariato in strutture sanitarie o socio-sanitarie da almeno un biennio, senza aver riportato sanzioni disciplinari nell'AVO di appartenenza né in altri organismi regionali o federali dell'AVO.
4. I candidati al Collegio dei Probiviri devono possedere comprovate competenze tecniche nelle materie di pertinenza e qualità morali tali da garantire trasparenza, imparzialità e terzietà nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. I singoli componenti degli organi stessi nonché gli incaricati di specifiche funzioni possono essere revocati dall'Assemblea degli associati, anche prima della scadenza, per gravi ragioni di opportunità associativa.

Art. 17. Riunione degli organi sociali

Tutti gli organi sociali possono riunirsi utilizzando strumenti di comunicazione, tradizionali, telematici e innovativi di qualsiasi natura, purché siano osservate le regole dell'etica e del corretto uso dei servizi di rete. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 18. L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutte le AVO territoriali associate rappresentate dai rispettivi Presidenti in carica e dagli associati persone fisiche, su cui non siano in carico procedure di esclusione. In caso di impedimento a partecipare, il Presidente di AVO territoriale può conferire delega al proprio Vicepresidente, al Presidente di altra AVO territoriale associata all'AVO Regionale o ad un socio persona fisica dell'AVO Regionale. Il socio persona fisica può conferire delega al Presidente di una AVO territoriale associata all'AVO Regionale o ad un altro socio persona fisica dell'AVO Regionale. Le deleghe non sono subconferibili. Non si possono ricevere più di due deleghe, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto di previsione e del bilancio/rendiconto annuale, nonché ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Associazione, su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Direttivo o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci e valgono in proposito i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea ordinaria. In caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, l'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio o dagli associati che ne hanno fatto richiesta.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori, nonché per le modifiche dello Statuto.

Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AVO Regionale e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente o, su designazione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da uno dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea.

5. L'Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano e a maggioranza dei presenti, ferme le maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta. L'Assemblea ha facoltà di statuire che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L'elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto.

6. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

7. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) approvare gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'AVO Regionale, nonché emanare atti di indirizzo verso gli associati;
- b) approvare il conto consuntivo;
- c) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
- d) approvare gli impegni economici pluriennali;
- e) eleggere e nominare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- f) revocare, anche prima della scadenza, gli organi sociali elettivi e i singoli componenti degli organi stessi;
- g) deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- h) approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- i) approvare i regolamenti e le relative modifiche;
- j) determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
- k) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- l) prendere atto del recesso dei soci e deliberare sulla decadenza e l'esclusione dei soci, nonché sulla rimozione dall'incarico del Presidente, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- m) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza;
- n) deliberare su tutte le iniziative e attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e autorizzare il Consiglio Direttivo e il Presidente a compiere i conseguenti adempimenti attuativi;
- o) approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- p) deliberare su ogni altra questione non di competenza di altri organi sociali che venga sottoposta ed inserita all'ordine del giorno;
- q) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art.19. Il Presidente dell'AVO Regionale

- 1. Il Presidente dell'AVO Regionale è il garante dei valori e dei principi statutari dell'Associazione.
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 3. Al Presidente spetta inoltre:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - c) accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari;
 - d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati a livello regionale;
 - e) assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione degli Organi associativi interessati;
 - f) proporre al Consiglio Direttivo il nome del Vice Presidente del Consiglio direttivo e inoltre, anche fra i soci delle AVO territoriali associate, del Segretario e del Tesoriere;
 - g) partecipare quale componente di diritto al Consiglio delle Regioni, organo statutario della Federavo, facendosi portatore delle istanze, dei programmi di attività e delle iniziative da parte delle

AVO associate, riferendo in Assemblea sulle decisioni intraprese sia dal Consiglio delle Regioni che dal Consiglio direttivo della Federavo.

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, o nel caso in cui il Presidente non voglia o possa adempiere permanentemente alle proprie funzioni, è sostituito temporaneamente per l'ordinaria gestione dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in attesa dell'elezione di un nuovo Presidente.

5. Il Presidente è rimosso dall'incarico dall'Assemblea, a seguito di provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile:

- a) di azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per l'Associazione;
- b) di violazioni dei principi dell'AVO, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità dell'Associazione oltre l'immagine ed il buon nome dell'AVO nel suo complesso.

La procedura è avviata mediante presentazione al Collegio dei Probiviri di un'istanza sufficientemente documentata da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo o da parte di un decimo dei soci. Nelle more del procedimento, il Presidente è sospeso e sostituito dal Vice Presidente del Consiglio direttivo per i soli adempimenti di urgenza e per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'AVO Regionale e il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. È composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea stessa tra un minimo di 3 a un massimo di 7.

3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vicepresidente, eventualmente elegge il Segretario ed il Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti afferenti l'amministrazione dell'AVO Regionale.

5. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'AVO Regionale e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

6. Compete pertanto al Consiglio Direttivo:

- a) dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- b) dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
- c) dare attuazione alle delibere del Consiglio delle Regioni;
- d) redigere il regolamento dell'Associazione secondo le direttive, linee guida e i limiti stabiliti dall'Assemblea;
- e) emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- f) elaborare il bilancio preventivo e il rendiconto economico, nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di

spesa del bilancio;

- g) verificare il rispetto dello Statuto e del regolamento da parte dei soci;
- h) nominare consulenti e/o collaboratori esterni dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di intervento dell'Associazione;
- i) stipulare convenzioni od accordi con enti o istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- j) autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- k) fissare le modalità e i tempi per il versamento delle quote associative;
- l) provvedere all'istruttoria per la decadenza e l'esclusione dei soci;
- m) adottare, per motivi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- n) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente oppure, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente, o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi componenti. La convocazione può essere trasmessa via posta elettronica o altra modalità che ne garantisca la ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo casi di urgenza. 9. Il Consiglio Direttivo è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

8. Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

9. Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

10. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte, anche non consecutive, senza giustificato motivo è causa di decadenza del Consigliere assente, che verrà deliberata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di valutare preventivamente la giustificatezza delle assenze e di esprimere il proprio parere al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza sulla decadenza o meno.

11. Ogni variazione del numero dei Consiglieri deve essere deliberata dall'Assemblea.

12. In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di uno dei Consiglieri, si può procedere per cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi candidati non eletti; il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

13. In caso di mancata disponibilità di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo rimetterà la decisione alla prima Assemblea utile, ferma e impregiudicata la validità ed efficacia delle delibere nel frattempo assunte dal medesimo Consiglio.

14. Nel caso in cui venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decadrà automaticamente e l'Assemblea dei soci dovrà eleggere un intero nuovo Consiglio direttivo.

Art. 21. Incompatibilità

La qualità di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere in

rapporto di parentela entro il secondo grado, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio con componenti di altro organo sociale elettivo.

Art. 22. Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea fra i soci delle AVO territoriali associate, nonché fra persone esterne alle AVO, in possesso di specifici requisiti previsti dal regolamento approvato dall'Assemblea, che propongono la loro candidatura, secondo le modalità previste dal regolamento stesso. Con lo stesso regolamento possono altresì essere definite nel dettaglio le modalità di attivazione e di funzionamento del Collegio.

2. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.

3. Al Collegio dei Probiviri possono essere definite tutte le controversie insorte tra Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e le AVO territoriali associate, tra le AVO associate.

4. Il Collegio dei Probiviri esprime parere non vincolante sulla decadenza e l'esclusione dei soci, e decide sull'istanza di rimozione dall'incarico del Presidente. Ha inoltre il compito di valutare preventivamente la giustificatezza delle tre assenze dei Consiglieri, dalle sedute del Direttivo, anche non consecutive, e di relazionare in merito al Consiglio Direttivo stesso.

5. Il Collegio dei Probiviri agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare, interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

6. I membri del Collegio dei Probiviri rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 23. Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali.

- a) libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali tenuti dai rispettivi Organi.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione ma non estrarne copia, entro sessanta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. La procedura di accesso ai libri sociali è declinata nell'eventuale apposito regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AVO Appennino Reggiano _____

AVO Carpi _____

AVO Castelnovo Poggio _____

AVO Cesena _____

AVO Correggio _____

AVO Forlì-Forlìpopoli _____

AVO Guastalla _____

AVO Mirandola _____

AVO Modena _____

AVO Montecchio Emilia _____

AVO Parma _____

AVO Pavullo _____

AVO Pesaro _____

AVO Piacenza _____

AVO Reggio Emilia _____

AVO Scandiano _____

AVO Vignola _____

AVO Regionale Emilia Romagna _____

Reggio Emilia, 28 settembre 2024